

STATUTO
della
FONDAZIONE ROMATRE

* * *

PREAMBOLO

* * *

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 -

DENOMINAZIONE E SEDE

1. Su iniziativa della "Università degli Studi Roma Tre", di seguito Università Roma Tre, con sede in Roma, è costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001, n. 254 relativo al "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato", una fondazione denominata "Centro di Servizi per il Trasferimento dell'Innovazione di Ateneo nell'attività di formazione e ricerca", di seguito CeSTIA.
2. CeSTIA ha sede in Roma, _____. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto.

- ART. 2 -

PERSONALITÀ GIURIDICA E DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE

1. CeSTIA ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera esclusivamente nell'interesse dell'Università Roma Tre.
2. L'Università Roma Tre, quale unico Ente di riferimento, esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività di CeSTIA con l'interesse dell'Università medesima.
3. Il presente Statuto è preliminarmente approvato dagli Organi Centrali di Governo dell'Università Roma Tre.
4. In tutti i casi in cui sono previste designazioni, deliberazioni e approvazioni da parte dell'Ente di riferimento, le stesse si intendono adottate con delibera degli Organi Centrali di Governo dell'Università Roma Tre.

- ART. 3 -

SCOPI

1. Ferme restando le competenze riconosciute all'Università Roma Tre, quale università statale, dalla legge e dallo Statuto di Ateneo, CeSTIA ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, della formazione, della ricerca, dell'innovazione scientifica e tecnologica, coerentemente con gli indirizzi di sviluppo dell'Ateneo. In questi ambiti, CeSTIA promuove rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private locali, nazionali e internazionali al fine di

sviluppare attività intese ad acquisire risorse patrimoniali e finanziarie a supporto degli obiettivi strategici e per il sostegno della qualità dei servizi e dell'eccellenza scientifica, formativa e tecnologica dell'Università Roma Tre.

2. CeSTIA persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

- ART. 4 -

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

1. CeSTIA è un ente strumentale dell'Università Roma Tre.
2. CeSTIA, nel perseguimento dei propri scopi statutari, potrà svolgere tutte le attività connesse, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge ed effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento degli scopi statutari. A titolo meramente esemplificativo e non tassativo CeSTIA può, fra l'altro:
 - a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
 - b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
 - c) supportare il trasferimento a partner esterni dei risultati della ricerca anche con strumenti idonei a consentirne il pieno sfruttamento;
 - d) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso;
 - e) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca di base e applicata, anche attraverso l'attuazione di specifici progetti di sviluppo e la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università Roma Tre;
 - f) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;
 - g) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;
 - h) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative, che coinvolgono l'Università Roma Tre, promosse da altri soggetti.
3. CeSTIA, inoltre, può svolgere le seguenti attività a favore o per conto dell'Università Roma Tre:
 - a) acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività dell'Università Roma Tre;
 - b) realizzazione di servizi e di iniziative dirette a favorire le condizioni di studio e di promozione e di sviluppo dell'attività didattica e di ricerca;
 - c) realizzare o ristrutturare strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'Università Roma Tre, nell'ambito della programmazione edilizia dell'Università stessa.
4. Con riferimento alle attività di cui ai commi 2 e 3, il Consiglio di amministrazione di CeSTIA elabora, sulla base di linee guida di cui all'art. 23 comma 1 previamente definite dall'Università Roma Tre, un piano pluriennale delle attività da svolgere, da sottoporre all'approvazione dell'Università Roma Tre.

- ARTICOLO 5 -
PATRIMONIO

1. Il patrimonio di CeSTIA è costituito:
 - a) dalla dotazione iniziale in beni e valori conferiti dal Fondatore all'atto della costituzione;
 - b) da altre eventuali erogazioni o conferimenti di beni mobili e immobili che fossero disposte dal Fondatore destinati specificamente ad incremento del patrimonio;
 - c) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità ed acquisti a qualsiasi titolo realizzati che pervengano da enti o da privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di amministrazione di CeSTIA previo gradimento dell'Università Roma Tre e che il Consiglio stesso decida di destinare all'incremento patrimoniale;
 - d) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di amministrazione di CeSTIA delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

- ARTICOLO 6 -
FONDI DI GESTIONE

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, CeSTIA dispone delle seguenti entrate:
 - a) dei redditi derivanti dall'utilizzo o dai corrispettivi derivanti dall'alienazione del patrimonio di cui all'articolo precedente;
 - b) di ogni eventuale contributo ed elargizione del Fondatore, di altri enti e di privati destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) dei contributi per le prestazioni svolte.

- ARTICOLO 7 -
REGOLE DI DEVOUZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio di amministrazione di CeSTIA può impegnare, per il raggiungimento dei suoi scopi:
 - a) il patrimonio per la parte eccedente l'ammontare di Euro _____ (_____);
 - b) tutte le entrate maturate per ciascun anno di competenza, nonché gli avanzi di gestione.

PARTE II – FONDATORI E SOSTENITORI

- ARTICOLO 8 -
FONDATORI

1. In sede di costituzione è Fondatore ed Ente di riferimento l'Università degli Studi Roma Tre.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 24 maggio 2001 n. 254, l'Università Roma Tre può attribuire la qualifica di Fondatore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo di CeSTIA, contribuiscano al patrimonio e al fondo di gestione di CeSTIA mediante apporti, in denaro o in beni materiali e immateriali, per un valore complessivo non inferiore a quello periodicamente determinato dal Consiglio di amministrazione.
3. I Fondatori possono richiedere che la contribuzione di cui al comma 2 sia utilizzata per iniziative di interesse dell'Università Roma Tre da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

- ARTICOLO 9 -

PARTECIPANTI

1. Sono Partecipanti di CeSTIA le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che ne condividono le finalità mediante il conferimento di un contributo in denaro che verrà determinato dal Consiglio di amministrazione di CeSTIA, ovvero di beni materiali o immateriali, ovvero di una attività, anche professionale, di particolare rilievo.
2. La qualifica di Partecipante è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo gradimento dell'Università Roma Tre.
3. I Partecipanti possono richiedere che la contribuzione di cui al comma 2 sia utilizzata per iniziative di interesse dell'Università Roma Tre da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.
4. CeSTIA può determinare con regolamento l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione e allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

- ART. 10 -

ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio di amministrazione di CeSTIA decide con deliberazione, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con gli scopi di CeSTIA di cui all'art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi da CeSTIA.
4. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere da CeSTIA, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

PARTE III – ORGANI FUNZIONALI

- ARTICOLO 11 -

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione CeSTIA:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti;
 - d) l'Assemblea dei Partecipanti.

- ARTICOLO 12 -

PRESIDENTE

1. Il Presidente di CeSTIA è designato, su proposta del Rettore e previa consultazione con gli altri eventuali Fondatori di cui all'art. 8 comma 2, dall'Università Roma Tre e nominato con decreto del Rettore; dura in carica _____ anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale di CeSTIA di fronte a terzi ed in giudizio; a lui compete la firma degli atti.
3. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività di CeSTIA; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento delle attività.
4. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare; convoca e presiede altresì l'Assemblea dei Partecipanti, senza diritto di voto.
6. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
7. Nell'ambito delle proprie competenze, il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti, ovvero, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza di CeSTIA al Vice-Presidente, a componenti del Consiglio di amministrazione o al Direttore Generale.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni vicarie il Vice-Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano d'età.

- ARTICOLO 13 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ha la seguente composizione:
 - a) il Presidente;
 - b) 3 (tre) membri designati dall'Università Roma Tre, su proposta del Rettore, e scelti tra i docenti di ruolo dell'Università medesima;
 - c) 1 (uno) membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - d) 1 (uno) membro designato da ogni eventuale Fondatore diverso dall'Università Roma Tre; in tal caso il numero dei membri di cui alla lettera b) è incrementato di una unità per ogni membro designato dai Fondatori;
 - e) 1 (uno) membro designato, con le modalità e ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, dall'Assemblea dei Partecipanti se costituita; in tal caso il numero dei membri di cui alla lettera b) è incrementato di una unità.
2. Il Consiglio di amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'insediamento dei membri di spettanza dell'Università Roma Tre.
3. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica _____ anni accademici e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
4. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si dovrà provvedere alla designazione del nuovo membro secondo quanto stabilito dal comma 1, il nuovo membro resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, il Consiglio provvede a:
 - a) approvare, previo parere dell'Università Roma Tre, il piano pluriennale e annuale delle attività di CeSTIA, predisposto dal Presidente in accordo con le linee di indirizzo formulate dall'Università Roma Tre ai sensi dell'art. 23 comma 1;
 - b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) approvare la relazione del Presidente sull'attività svolta;
 - d) predisporre ed approvare il regolamento per il funzionamento operativo di CeSTIA, nonché eventuali regolamenti anche per specifici settori di attività;

- e) deliberare, con la maggioranza dei due terzi e avendo acquisito il parere favorevole dell'Università Roma Tre, le modifiche allo Statuto;
 - f) stabilire i criteri ed i requisiti per assumere la qualifica di "Fondatore" o di "Partecipante", determinando periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire la qualifica stessa;
 - g) nominare il Direttore Generale determinandone la durata del rapporto, la retribuzione, ed i relativi poteri;
 - h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - i) definire l'assetto del personale e la relativa organizzazione;
 - j) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione può costituire comitati tecnico-scientifici e commissioni temporanee che operano sotto la direzione del Presidente o di un suo delegato.
 7. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.
 8. All'inizio del mandato l'Università Roma Tre fissa un compenso annuo da attribuire in ragione del 40% al Presidente e del restante importo in parti uguali agli altri Consiglieri. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione della carica.

- ARTICOLO 14 -

REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Possono essere nominati amministratori coloro che possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità, esperienza e competenza maturata nella organizzazione e nella gestione di imprese ed enti operanti nei settori di intervento di CeSTIA, nonché nell'ambito accademico e scientifico.

- ARTICOLO 15 -

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno il 30% (trenta per cento) dei Consiglieri. La riunione è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, e-mail o fax spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail o fax spedito almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. La riunione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun momento del collegamento, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore Generale, che svolge funzioni di Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento, da colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.
5. Il Consiglio di amministrazione può disciplinare con regolamento il proprio funzionamento.

- ARTICOLO 16 -

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo di CeSTIA e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.
2. Il Collegio controlla l'amministrazione di CeSTIA:
 - a) verificando nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verificando la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c) effettuando periodiche verifiche di cassa.
3. Il Collegio esprime il proprio avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede di CeSTIA.
4. Il Collegio è composto da tre membri titolari, di cui:
 - a) il Presidente, scelto fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili e nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione dell'Università, è designato dall'Università Roma Tre, sentito il parere degli altri eventuali Fondatori di cui all'art. 8 comma 2;
 - b) due componenti, scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, sono designati dall'Università Roma Tre, sentito il parere degli altri eventuali Fondatori di cui all'art. 8 comma 2.
5. Il Collegio è composto anche da due membri supplenti, scelti e designati secondo quanto stabilito nel comma 4 lettera b) del presente articolo.
6. Tutti i componenti del Collegio devono aver svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie; devono altresì possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.
7. L'incarico dei componenti del collegio dei revisori dei conti non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali. Essi cessano dal proprio ufficio con l'approvazione dei bilanci del loro ultimo esercizio sociale.
8. Ai componenti del Collegio spetta un compenso stabilito dall'Università Roma Tre all'inizio del mandato, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

- ARTICOLO 17 -

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. I Partecipanti di cui all'art. 9 si riuniscono in Assemblea, che sarà presieduta e convocata dal Presidente, con lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail o fax spedito almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono assistere, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di amministrazione.
3. L'Assemblea dei Partecipanti provvede a:
 - a) nominare 1 (uno) componente del Consiglio di amministrazione;
 - b) fornire pareri al Consiglio di amministrazione in ordine alle modifiche dello Statuto, i piani annuali e pluriennali e ad ogni argomento sottoposto al suo parere dal Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- ARTICOLO 18 -

DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Direttore Generale, scelto fra coloro che abbiano una esperienza documentata presso enti ed organismi operanti negli ambiti di intervento di CeSTIA per aver svolto funzioni gestionali ed operative. Il Direttore Generale dura in carica _____ anni e la sua nomina può essere rinnovata.
2. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, stabilisce le modalità contrattuali con le quali il Direttore Generale esercita la propria attività.
3. Il Direttore Generale:
 - a) cura la gestione di CeSTIA;
 - b) predispose gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
 - c) collabora con il Consiglio di amministrazione nella preparazione e nello sviluppo dei programmi di attività;
 - d) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - e) esercita le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione;
 - f) dirige gli uffici, propone al Consiglio di amministrazione i nominativi dei collaboratori e/o dei dipendenti, nonché l'adozione di provvedimenti in materia di personale;
 - g) svolge funzioni di impulso e di coordinamento generale, propone all'approvazione del Consiglio di amministrazione i programmi di attività;
 - h) cura, d'intesa con il Presidente, le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi;
 - i) esercita le altre funzioni che gli siano espressamente delegate dal Consiglio di amministrazione.

- ARTICOLO 19 -

COMITATI TECNICO – SCIENTIFICI

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 6, il Consiglio di amministrazione può costituire uno o più comitati tecnico-scientifici, provvedendo a definirne i compiti, nonché a determinare il numero e i nominativi dei componenti, da scegliersi tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate nelle materie di pertinenza del singolo comitato.

PARTE IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E DI CONTROLLO

- ARTICOLO 20 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità non profit dell'ente e, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio preventivo e consuntivo, corredata dalla relazione sulle attività e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere trasmessa, a cura degli amministratori, all'Università Roma Tre, agli eventuali altri Fondatori e Partecipanti.

- ARTICOLO 21 -

SCRITTURE CONTABILI E DI BILANCIO

1. CeSTIA tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. Il bilancio deve essere certificato da società abilitata. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, a cura degli amministratori, all'Università Roma Tre.

- ARTICOLO 22 -

SEPARAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ

1. Al fine di contabilizzare separatamente i costi e i ricavi imputabili alle attività svolte da CeSTIA con/per l'Università Roma Tre ('attività universitaria') e i costi e i ricavi imputabili alle altre attività ('altre attività'), gli amministratori devono tenere le scritture contabili in modo idoneo a garantire la corretta individuazione dei costi e dei ricavi imputabili all'attività universitaria e alle altre attività.

- ARTICOLO 23 -

RAPPORTI TRA CESTIA E L'UNIVERSITÀ ROMA TRE

1. L'Università Roma Tre delibera le linee guida dell'attività di CeSTIA per tutta la durata del Consiglio di amministrazione di quest'ultima. Le linee guida possono essere aggiornate dall'Università stessa.
2. I rapporti tra l'Università Roma Tre e CeSTIA per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione di cui all'art. 4 sono regolati da specifiche convenzioni.
3. Le convenzioni stabiliranno altresì le modalità d'eventuale conferimento a CeSTIA dei beni, delle strutture e degli impianti dell'Università Roma Tre necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di prestazioni di cui all'art. 4 comma 3, le convenzioni disciplineranno le specifiche della prestazione e i relativi aspetti economici.
4. Al termine di ogni biennio l'Università Roma Tre verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle convenzioni, l'Università Roma Tre può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione del Presidente e/o degli altri componenti del Consiglio di amministrazione di CeSTIA designati dall'Università stessa.

- ARTICOLO 24 -

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. CeSTIA può avvalersi di collaborazioni lavorative acquisite secondo tutte le forme previste dall'Ordinamento Giuridico vigente.
3. L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell'Università Roma Tre presso CeSTIA avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal contratto/regolamento del personale tecnico-amministrativo dell'Università Roma Tre.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 25 -

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione di CeSTIA ai sensi dell'art. 30 del codice civile, il Consiglio di amministrazione dovrà nominare, su designazione dell'Università Roma Tre, uno o più liquidatori.
2. Al termine della fase di liquidazione, le attività residue saranno devolute all'Università Roma Tre.

- ARTICOLO 26 -

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere che riguardi l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e/o regolamentari, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Roma. Il Collegio arbitrale sarà composto di numero 3 (tre) arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di commercio di Roma.
2. L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

- ARTICOLO 27 -

NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

- ARTICOLO 28 -

NORME TRANSITORIE

1. In prima attuazione l'incarico di Presidente di CeSTIA è attribuito al Rettore dell'Università Roma Tre.
2. Il primo attuazione il Consiglio di amministrazione di CeSTIA viene nominato nell'atto costitutivo.